

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399  
e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935  
e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

**Ai Signori Clienti**

---

Genova, 14 dicembre 2011

### **Circolare n. 39/2011**

**OGGETTO: La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali**

#### **INDICE**

<b>1 Premessa</b> .....	2
<b>2 Indennità di fine rapporto - Esclusioni dal regime di tassazione separata</b> .....	2
2.1 <i>Trattamento di fine rapporto dei dipendenti</i> .....	2
2.2 <i>Trattamento di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi</i> .....	2
2.3 <i>Decorrenza</i> .....	3
2.4 <i>Applicazione delle addizionali IRPEF</i> .....	3
<b>3 Detrazione IRPEF del 19% in relazione a beni e attività culturali - Semplificazioni documentali</b> .....	3
<b>4 Aumento dell'aliquota “di base” dell'addizionale regionale IRPEF</b> .....	4
4.1 <i>Decorrenza della nuova aliquota “di base”</i> .....	4
4.2 <i>Maggiorazioni dell'aliquota “di base” nelle singole Regioni</i> .....	4
4.3 <i>Sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati</i> .....	4
4.3.1 <i>“Riapertura” del conguaglio 2011</i> .....	4
4.3.2 <i>Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011</i> .....	4
4.4 <i>Titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati</i> .....	4
<b>5 Determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF</b> .....	5
<b>6 Rimborsi dell'addizionale comunale IRPEF</b> .....	5



## **1 PREMESSA**

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, applicabili già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

Si tratta, in particolare:

- dell'esclusione dal regime di tassazione separata di alcune indennità di fine rapporto;
- delle semplificazioni documentali per usufruire della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese di gestione dei beni culturali e alle erogazioni liberali per attività culturali;
- dell'aumento dell'aliquota “di base” dell'addizionale regionale IRPEF;
- della modifica delle modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF;
- dei rimborsi dell'addizionale comunale IRPEF.

## **2 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESCLUSIONI DAL REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA**

Viene modificato il regime di tassazione:

- del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equipollenti, spettanti ai lavoratori dipendenti;
- delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori).

### **2.1 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI**

Il TFR e le indennità equipollenti, erogate sia in denaro che in natura ai lavoratori dipendenti, non sono più assoggettate interamente al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l'importo complessivo di un milione di euro.

In pratica, si ha uno sdoppiamento del regime fiscale:

- fino all'importo complessivo di un milione di euro → tassazione separata;
- importo eccedente il milione di euro → tassazione ordinaria.

### **2.2 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

Le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. trattamento di fine mandato degli amministratori, TFM), sono soggette a tassazione separata se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Viene ora stabilito che tali indennità, erogate sia in denaro che in natura, non sono più soggette al regime di tassazione separata ai fini IRPEF, ma concorrono alla formazione del relativo reddito complessivo tassato in via ordinaria, in relazione alla quota eccedente l'importo complessivo di un milione di euro.

Anche con riferimento a tali indennità, pertanto, si ha uno sdoppiamento del regime fiscale:

- fino all'importo complessivo di un milione di euro → tassazione separata, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- importo eccedente il milione di euro → tassazione ordinaria, anche se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.



### **TFM degli amministratori di società di capitali**

La tassazione in via ordinaria viene però prevista, in ogni caso, in relazione a tutti i compensi e indennità, a qualsiasi titolo erogati, agli amministratori delle società di capitali.

Il TFM degli amministratori di società di capitali viene quindi **sempre tassato in via ordinaria**:

- anche in relazione alle indennità che abbiano i requisiti previsti per essere assoggettate a tassazione separata;
- a prescindere dal suddetto limite di un milione di euro.

### **2.3 DECORRENZA**

Le nuove disposizioni in materia di tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, si applicano **retroattivamente**, con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere **dall'1.1.2011**.

Le indennità già percepite, per le quali è venuta meno la tassazione separata, dovranno quindi essere inserite nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (modelli UNICO 2012 PF o 730/2012), facendole concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, con scomputo delle ritenute subite.

### **2.4 APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF**

In relazione alle indennità che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria, diventano altresì dovute le relative addizionali regionali e comunali.

## **3 DETRAZIONE IRPEF DEL 19% IN RELAZIONE A BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - SEMPLIFICAZIONI DOCUMENTALI**

Vengono previste semplificazioni documentali al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle:

- spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni (mobili e immobili) soggetti a regime vincolistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico.

La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle suddette agevolazioni fiscali (es. certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della congruità delle spese) sono infatti sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- presentata dal richiedente al Ministero per i Beni e le Attività culturali;
- relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono.

### **Controlli**

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali esegue controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate.



#### 4 AUMENTO DELL'ALIQUTA "DI BASE" DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Viene stabilito l'aumento dallo 0,9% all'**1,23%** dell'addizionale regionale IRPEF "di base", cioè quella determinata dallo Stato.

Inoltre, viene espressamente stabilito che la suddetta aliquota dell'1,23% si applica anche alle:

- Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna);
- Province autonome di Trento e Bolzano.

##### 4.1 DECORRENZA DELLA NUOVA ALIQUTA "DI BASE"

L'aumento all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base" si applica **retroattivamente**, a decorrere **dall'anno di imposta 2011**.

##### 4.2 MAGGIORAZIONI DELL'ALIQUTA "DI BASE" NELLE SINGOLE REGIONI

Alla suddetta aliquota "di base" dell'1,23%, applicabile su **tutto** il territorio nazionale, si **aggiungono** gli eventuali incrementi:

- deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo "ordinario" dell'addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari **all'1,73%** (1,23% + 0,5%), in luogo del precedente 1,4% (0,9% + 0,5%);
- applicabili automaticamente, in caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale e di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo; per il 2011, si tratta delle Regioni Campania, Molise e Calabria, nelle quali si applica quindi un'addizionale **del 2,03%** (1,23% + 0,5% + 0,3%), in luogo del precedente 1,7% (0,9% + 0,5% + 0,3%).

##### 4.3 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE EROGANO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono quindi tenere conto dell'aumento dell'aliquota "di base" dell'addizionale regionale IRPEF in sede di conguaglio di fine anno 2011 (da effettuare entro il 28.2.2012), al fine di determinare l'ammontare dell'addizionale dovuta dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto e pensionati) per il 2011, che dovrà essere trattenuta ratealmente nel 2012.

###### 4.3.1 "Riapertura" del conguaglio 2011

Se non è possibile tenere conto della nuova aliquota già in relazione ai conguagli effettuati nel mese di dicembre 2011, si dovrà:

- "riaprire" il conguaglio di fine anno 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012;
- trattenere la maggiore addizionale regionale dovuta.

###### 4.3.2 Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011

In relazione ai soggetti che cessano il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, il sostituto d'imposta deve tenere conto della nuova aliquota dell'addizionale regionale in sede di conguaglio per la cessazione del rapporto.

Qualora ciò non fosse possibile, occorre comunicare al lavoratore cessato che ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza.

##### 4.4 TITOLARI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In relazione ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, l'aumento all'1,23% dell'aliquota "di base" dell'addizionale regionale IRPEF avrà invece effetto:



- in sede di dichiarazione dei redditi relativi ai 2011 (modelli UNICO 2012 PF o 730/2012);
- in relazione ai relativi versamenti a saldo, da effettuare nel 2012.

## **5 DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono applicare la nuova aliquota e l'eventuale nuova soglia di esenzione solo se deliberata e pubblicata dal Comune entro il **20 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento dell'acconto (prima entro il 31 dicembre di tale anno).

Se la pubblicazione della delibera interviene successivamente alla suddetta data del 20 dicembre, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione applicabili per l'anno precedente.

Ad esempio, in sede di determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012:

- devono essere utilizzate le nuove aliquote e le eventuali soglie di esenzione per tale anno solo se deliberate e pubblicate dal Comune entro il 20.12.2011;
- diversamente, si deve fare riferimento alle aliquote e alle soglie di esenzione in vigore per il 2011.

La modifica in esame ha quindi lo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta che devono determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto e pensionati) per l'anno successivo.

Poiché il conguaglio di fine anno può già avvenire nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre, infatti, il precedente termine del 31 dicembre poteva comportare la necessità di "riaprire" il conguaglio ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF.

Si ricorda che l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF:

- è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell'anno precedente;
- viene trattenuto dal sostituto d'imposta in un massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.

### ***Determinazione del saldo***

Ovviamente, le eventuali nuove aliquote (o soglie di esenzione), che vengano deliberate dai Comuni successivamente al 20 dicembre, dovranno essere considerate in relazione alla determinazione del saldo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno di competenza.

## **6 RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'Agenzia delle Entrate provvederà all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale IRPEF già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro il 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011), senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.